

DELIBERAZIONE N. 415 DEL 13 MARZO 2009

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA – Sicurezza alimentare
- deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati.**

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei Regolamenti (CE) n. 854/2004 e 882/2004 nonché, deroga al Regolamento (CE) 852/2004 e modifica dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004 e successive modifiche;

VISTO l'articolo 115 del D.Lvo. 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I, della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999 n. 143;

VISTA l'Intesa del 20 novembre 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati;

RITENUTO necessario recepire l'Intesa (Rep. Atti n° 232/CSR) del 20 novembre 2008, per garantire una lettura per quanto possibile uniforme sul territorio regionale tra le autorità sanitarie competenti, gli organi di controllo e gli operatori del settore, onde evitare disparità di comportamenti che potrebbero ripercuotersi su una corretta ed uniforme applicazione dei Regolamenti del cosiddetto "pacchetto igiene";

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

- di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di "deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati";
- di incaricare l'AGC Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario dell'esecuzione del presente atto;

- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul BURC e sul sito internet www.regione.campania.it

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Valiante

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati.

Rep. Atti n. 232/CSR del 20 novembre 2008.

La CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO , LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 20 novembre 2008:

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche;

VISTO in particolare, l'art.10, commi 3 e 4, del predetto Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 in base al quale gli Stati Membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Regolamento stesso, possono adottare misure nazionali per adattare i requisiti specifici di cui all'allegato III del medesimo, al fine di consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato – Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

CONSIDERATO che in alcune Regioni italiane è prassi consolidata e tradizionale commercializzare le carcasse intere di ovinicaprini lattanti e di lattonzoli con adesi i visceri della cavità toracica, il fegato ed il grande omento;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la tipicità delle produzioni;

VISTA la proposta di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati, pervenuta a questa Conferenza dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota in data 30 ottobre 2008;

VISTA la nota del 12 novembre 2008, con la quale la Regione Toscana Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso l'avviso tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

SANCISCE INTESA

tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Art. 1

Ai fini della presente intesa si applicano le seguenti condizioni:

- "ovini e caprini lattanti": animali della specie ovina e caprina di età compresa tra i 25 ed i 60 mggiorni, ad esclusiva o prevalente alimentazione latte, senza significativo sviluppo dei prestomaci;
- "suini lattanti": animali della specie suina di età non superiore ai 35 giorni di età, ad esclusiva o prevalente alimentazione latte.

Art.2

In deroga a quanto previsto dall'allegato III, Sezione I, capitolo IV, punto 16, lett. d) del Regolamento (CE) n. 853/2004, le carcasse di ovini, caprini e suini lattanti possono mantenere, in connessione anatomica, i visceri della cavità toracica ed il fegato; gli ovini ed i caprini lattanti possono altresì mantenere il grande omento, a condizione che gli stessi siano oggetto della prevista visita post- mortem effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Regolamento (CE) n. 854/2004.

Art. 3

Le carcasse di ovini, caprini e suini lattanti di cui sopra devono essere immagazzinate e trasportate ad una temperatura non superiore ai 3°C, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, Sezione I, capitolo VII, punto 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 853/2004.

IL SEGRETARIO

Dr. ssa Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE

On. Dott. Raffaele Fitto